



IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI MODENA TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

Ai sensi e per gli effetti dell'art.110 del T.U.L.P.S. e dell'art.195 del relativo Regolamento di esecuzione, negli esercizi in genere e nei circoli privati della provincia, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco ai sensi degli art.86 e 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e del Decreto Direttoriale 27.10.2003, a tutela del pubblico interesse **SONO VIETATI** i seguenti giochi:

Giochi alle carte

Baccarat	Basetta o Camuffo	Bazzica	Bestia o Maus	Biribisso	Chemin De Fer o Cincina
Conchin	Domino	Ecartè	Erbetta	Faraone	Flussata
Goffo o Goffetto	Lanzichinetto e Lanzinetto	Lausquenet	Mazzetto	Macao	Nove piattello
Pittochietto	Poker	Primiera	Punto	Quindici	Ramino
Settemezzo	Stoppo	Tre Carte	Trenta/Quaranta	Trentuno	Trentacinque o mercante
Trentasei o turchinetto	Undici e mezzo	Ventuno	Zecchinetto		

Giochi al biliardo

Bazzica	Battifondo o Banco	Baccarat con Birilli	Carrettella o Lumaca	Giardinetto	Gioco del tre e del nove
Macao con Birilli	Parigina	Rosso e Bianco	Rosso e Nero	Biliardo Inglese o Francese	Biliardo a Trottola

Altri giochi

Carosello	Cavallini	Dadi	Gibellino ossia Testa o Croce	Morra
Passatella o Tocco	Roulettes di qualsiasi specie	Riffa	Tombola (salvo i casi consentiti da L.430/01)	

Apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco

Tutti quelli non conformi alle specifiche di cui all'art.110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza come modificato dalle leggi 388/2000, 289/2002 e 326/2003, e le cui regole tecniche sono stabilite dai Decreti Direttoriali 11.3.2003, 10.4.2003 e 4.12.2003.

Tutti gli altri giochi d'azzardo, di qualsiasi specie, non compresi nella presente tabella nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria.

PRESCRIZIONI:

- a) E' vietato l'impiego di meccanismi di qualsiasi natura, anche esterni agli apparecchi da gioco, quali telecomandi, chiavi di ricarica e simili, diversi dai comandi a disposizione dell'utente per l'effettuazione del gioco, che possano, in qualunque maniera, influenzare l'andamento del gioco, il punteggio e l'erogazione dei premi;
- b) E' fatto divieto di dotare i singoli apparecchi o congegni da gioco di lettori o accettori di banconote anche solo con funzione di cambiamonete;
- c) L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 dell'art.110 del T.U.L.P.S. (con premio in denaro) è vietato ai minori di anni 18 (diciotto);
- d) L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 7 dell'art.110 del T.U.L.P.S. (senza premi in denaro) è vietato ai minori di anni 14 (quattordici);
- e) E' vietata l'installazione ed il funzionamento di apparecchi e congegni automatici semiautomatici ed elettronici da gioco di tipo audiovisivo che contengano scene o sequenze particolarmente crude, violente o brutali o che comunque possano creare turbamento o forme imitative nel minore che partecipi al gioco o che ne sia anche solo spettatore, o che, altresì, contengano scene o sequenze che offendano il pudore o la pubblica decenza considerati secondo la particolare sensibilità dei minori;
- f) E' comunque vietato il gioco in genere ai minori di anni 14 (quattordici);
- g) Esternamente a ciascun apparecchio o congegno da giuoco devono essere chiaramente visibili i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti nonché il divieto di utilizzo ai minori di età come sopra indicato;
- h) E' vietata qualsiasi tipo di scommessa. E' altresì vietato, in carenza delle previste concessioni ed autorizzazioni, svolgere qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere.
- i) La presente tabella dei giochi proibiti deve essere tenuta esposta in luogo visibile nell'esercizio ed in tutte le sale od ambienti, compresi i circoli privati, nei quali si è autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco ovvero tenere giochi leciti.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

Cat. Mass. H.3/04

IL QUESTORE
- Pansini -

Modena 20.01.2004

1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile la tavola, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario.

2. Nella tabella di cui al comma 1, è fatta esplicita menzione del divieto delle scommesse.

3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggianti autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.

4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincole di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimetriche per i giochi gestiti dallo Stato.

6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecto: a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in moneta metalliche. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a).

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'Interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

- 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
- 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
- 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
- 4) le specifiche di immobilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono collegati;
- 5) le soluzioni di responsabilità del giocatore da adottare sugli apparecchi;
- 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.
7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecto: a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di moneta metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettività, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

b) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004.

8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.

8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8.

a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sui territori nazionali, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per apparecchio;

b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in denaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

e) nei casi di accertamento di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) è preclusa all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni;

f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio.

9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.

9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato competente per territorio.

9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.

10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88.

11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria" (2)

11) Lettera obrogata del comma 495 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. (2) Articolo primo modificato dall'art. 1, L. 30 maggio 1985, n. 107, dell'art. 1, L. 17 dicembre 1986, n. 914 (c.c.s.), l'art. 29 dicembre 1986, n. 400, dell'art. 1, L. 6 ottobre 1995, n. 425 e dall'art. 31, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi così sostituito dall'art. 22, comma 1, L. 27 dicembre 2002, n. 285 (Legge Finanziaria 2003). Vedi, anche, gli artt. 38 e 39 della citata legge n. 388 del 2000 e l'art. 22 della suddetta legge n. 285 del 2002 (Legge Finanziaria 2003). Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano ai giochi commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di là del mare territoriale, in virtù di quanto disposto dall'art. 5, comma 3, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, riportato alla voce "Materia mercantile".



II. SINDACO (o SUO DELEGATO)
(Vidimazione ex art. 195 Reg. T.U.L.P.S.)

[Handwritten signature]